



**COMITATO REGIONALE ABRUZZO**

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11\* 3285617139 - Pronto AIA C5\* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

**Stagione Sportiva 2025-2026**  
**Comunicato Ufficiale N.73**  
**del 27 Aprile 2026**  
**SEZIONI**

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L. N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L. N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

ALLEGATI



## TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTO DAI SIGNORI AVVOCATI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); ANDREA BATTISTELLA E ALDO AMBROGI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 27.4.2026 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

### DEFERIMENTO:

- DEL SIG. PINO MAZZOCCA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. HATRIA, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 E DELL'ART. 31 COMMA 11 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 99 DELLE N.O.I.F., PER NON AVERE LO STESSO CORRISPOSTO, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA PRONUNCIA, ALLA SOCIETÀ A.S.D. UNIVERSAL ROSETO 1920 LA SOMMA ACCERTATA DALLA SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE CON DECISIONE N. 0027 DEL 9.10.2025 COMUNICATA ALLA SOCIETÀ A.S.D. HATRIA A MEZZO P.E.C. DEL 9.10.2025, RIGUARDANTE IL PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA RELATIVO AL CALCIATORE SIG. PIERO LAPADRE;
- DELLA SOCIETÀ A.S.D. HATRIA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. PINO MAZZOCCA COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.

Con nota dell'8.4.2025, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 27.4.2025, alle ore 15,45, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.

All'udienza partecipava il solo rappresentante della Procura Federale il quale, dopo breve discussione, chiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni: mesi quattro di inibizione al Presidente Mazzocca e ammenda di € 400,00 nei confronti della società; la società Hatria faceva invece pervenire memoria difensiva con la quale chiedeva la non applicazione di sanzioni stante la sua buona fede testimoniata dall'immediato pagamento del dovuto in data 9.4.2026.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La responsabilità del Presidente deferito e quella della società ai sensi dell'art. 6 C.G.S. risulta *per tabulas* e, comunque, è stata anche ammessa e riconosciuta dai suindicati responsabili il che comporta necessariamente l'applicazione della relativa sanzione tenuto conto che in ogni caso gli stessi hanno dato luogo al procedimento dinanzi a questo Tribunale in quanto il deferimento è stato notificato in data 08 aprile 2026 mentre l'adempimento è avvenuto il giorno seguente 09 aprile 2026



C.U. N. 73 del 27.4.2026

Quanto all'entità della stessa il Tribunale, tenuto conto della categoria di appartenenza e della modesta entità della somma e quindi della violazione contestata, ritiene di infliggere al Presidente Mazzocca l'inibizione per mesi 2 (due) ed alla società A.S.D. Hatria l'ammenda di € 300,00 (trecento/00),

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, ritenuta la responsabilità del sig. Pino Mazzocca, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Hatria, infligge al primo la sanzione dell'inibizione di mesi due (2) ed alla seconda l'ammenda di € 300,00 (trecento/00)

Dispone notificarsi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

I relatori  
F.to in originale  
Avv. Andrea Battistella  
Avv. Aldo Ambrogi

Il Presidente  
F.to in originale  
Avv. Antonello Carbonara

**DEFERIMENTO:**

- DEL SIG. PAOLO BORRELLI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ S.S.D. RENATO CURI ANGOLANA, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 E DELL'ART. 31 COMMA 11 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 99 DELLE N.O.I.F., PER NON AVERE LO STESSO CORRISPONTO, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA PRONUNCIA, ALLA SOCIETÀ A.S.D. UNIVERSAL ROSETO 1920 LA SOMMA RIGUARDANTE IL PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA RELATIVO AL CALCIATORE SIG. FRANCESCO ZINGARO, ACCERTATA DALLA SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE CON DECISIONE N. 0025 DEL 9.10.2025 COMUNICATA ALLA SOCIETÀ RENATO CURI ANGOLANA SRL A MEZZO P.E.C. DEL 9.10.2025, NONCHÉ LA SOMMA RIGUARDANTE IL PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA RELATIVO AL CALCIATORE SIG. LORENZO FALCUCCI, ACCERTATA DALLA SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE CON DECISIONE N. 0024 DEL 9.10.2025 COMUNICATA ALLA SOCIETÀ RENATO CURI ANGOLANA SRL A MEZZO P.E.C. DEL 9.10.2025, NONCHÉ ANCORA LA SOMMA RIGUARDANTE IL PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA RELATIVO AL CALCIATORE SIG. SAMUELE SACCHETTI, ACCERTATA DALLA SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE CON DECISIONE N. 0023 DEL 9.10.2025 COMUNICATA ALLA SOCIETÀ RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. A MEZZO P.E.C. DEL 9.10.2025, NONCHÉ INFINE LA SOMMA RIGUARDANTE IL PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA RELATIVO AL CALCIATORE SIG. ZIU ALESSIO, ACCERTATA DALLA SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE CON DECISIONE N. 0026 DEL 9.10.2025 COMUNICATA ALLA SOCIETÀ RENATO CURI ANGOLANA SRL A MEZZO P.E.C. DEL 9.10.2025;
- DELLA SOCIETÀ S.S.D. RENATO CURI ANGOLANA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI



C.U. N. 73 del 27.4.2026

**POSTI IN ESSERE DAL SIG. PAOLO BORRELLI COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.**

Con nota dell'8.4.2025, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 27.4.2025, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.

All'udienza partecipava il solo rappresentante della Procura Federale il quale, dopo breve discussione, chiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione al Presidente Borrelli e ammenda di € 600,00 nei confronti della società Renato Curi; la società Renato Curi faceva pervenire rituale memoria difensiva con la quale, stante l'intervenuto pagamento integrale di ogni pendenza economica nei confronti della A.S.D. Universal Roseto 1920, chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante in ragione della condotta riparatoria, la non applicazione del trattamento sanzionatorio ovvero l'applicazione al minimo previsto e, in ogni caso, la modulazione della sanzione ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La responsabilità del Presidente deferito e quella della società ai sensi dell'art. 6 C.G.S. risulta *per tabulas* e, comunque, è stata anche ammessa e riconosciuta dai suindicati responsabili. A parere di questo Tribunale può ritenersi applicabile l'attenuante invocata dalla società in quanto il pagamento delle somme dovute alla società Universal Roseto è avvenuto nel corso di questo procedimento anche se in data successiva alla notifica dell'atto di deferimento.

Tenuto conto della categoria di appartenenza ritiene questo Tribunale di applicare al Presidente Borrelli l'inibizione per mesi 5 (cinque) ed alla società S.S.D. Renato Curi Angolana l'ammenda di € 500,00 (cinquecento), tenuto conto che la stessa società ha provveduto a corrispondere le somme dovute in data 9.4.2026 e, cioè, prima ancora che Questo Tribunale avesse provveduto alla notifica del relativo procedimento in data 10.4.2026.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, ritenuta la responsabilità del sig. Paolo Borrelli, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Renato Curi Angolana, infligge al primo la sanzione dell'inibizione di mesi cinque (5) ed alla seconda l'ammenda di € 500,00 (cinquecento).

Dispone notificarsi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

I relatori  
F.to in originale  
Avv. Andrea Battistella  
Avv. Aldo Ambrogi

Il Presidente  
F.to in originale  
Avv. Antonello Carbonara



**C.U. N. 73 del 27.4.2026**

**DEFERIMENTO:**

- DEL SIG. BRUNO RECANATINI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. FONTANELLE, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 E DELL'ART. 31 COMMA 11 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 99 DELLE N.O.I.F., PER NON AVERE LO STESSO CORRISPOSTO, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA PRONUNCIA, ALLA SOCIETÀ A.S.D. UNIVERSAL ROSETO 1920 LA SOMMA ACCERTATA DALLA SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE CON DECISIONE N. 0022 DEL 9.10.2025, COMUNICATA ALLA SOCIETÀ A.S.D. FONTANELLE A MEZZO P.E.C. DEL 9.10.2025, RIGUARDANTE IL PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA RELATIVO AL CALCIATORE SIG. SULAJ SIMONE;

- DELLA SOCIETÀ A.S.D. FONTANELLE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. BRUNO RECANATINI COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.

Con nota dell'8.4.2025, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 27.4.2025, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.

All'udienza partecipava il solo rappresentante della Procura Federale il quale, dopo breve discussione, chiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni: mesi quattro di inibizione al Presidente Recanatini e ammenda di € 400,00 nei confronti della società; nessuno compariva per l'A.S.D. Fontanelle.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La responsabilità del Presidente deferito e quella della società, ai sensi dell'art. 6 C.G.S. risulta *per tabulas* e, in ogni caso, gli incolpati non hanno spiegato alcuna difesa nei confronti delle contestazioni mosse

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale ritenuta la responsabilità del sig. Bruno Recanatini, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fontanelle e tenuto conto della categoria di appartenenza infligge al primo la sanzione dell'inibizione di mesi tre (3) ed alla seconda l'ammenda di € 300,00 (trecento/00)

Dispone notificarsi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

I relatori  
F.to in originale  
Avv. Andrea Battistella  
Avv. Aldo Ambrogi

Il Presidente  
F.to in originale  
Avv. Antonello Carbonara

**Publicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 27/4/2026.**

**Il Segretario  
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente  
(Concezio Memmo)**

